

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 luglio 1997, n. 174

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Sezione I - Versamento unitario e compensazione Capo III - Disposizioni in materia di riscossione

Articolo 17**Oggetto**

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. (1) (12)
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, [primo comma,] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; (3)
 - b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
 - c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- [d bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.] (4)
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 - f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.
- h bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge 30 settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio

1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. (5)

h ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore: (6)

h quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. (7)

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. (14)

[2 bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.] (8). (9) (10) (11) (13)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19.11.1998, n. 422 con decorrenza dal 01.01.1999, poi dall'art. 10 D.L. 01.07.2009, n. 78 con decorrenza dal 01.07.2009, è stato da ultimo modificato dall'art. 8, comma 18, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge."

(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 19.11.1998, n. 422

(4) La presente lettera, prima aggiunta dall'art. 50, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è stata poi soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 28.09.1998, n. 360

(5) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 23.03.1998, n. 56

(6) La presente lettera prima aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 24.03.1999, n. 81, è stata, poi, così sostituita dall'art. 83, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

" h ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministero delle finanze. " .

(7) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 20, D.Lgs. 26.02.1999, n. 60 (G.U. 12.03.1999, n. 59), come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 02.12.1999, n. 464 (G.U. 13.12.1999, n. 291) con decorrenza 01.01.2000.

(8) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23.03.1998, n. 56, è stato poi soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(9) Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in virtù dell'art. 34, c. 1°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219).

(10) In virtù di quanto disposto dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui al presente articolo a partire dal 1° ottobre 2006.

(11) In virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 29.07.2008, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme contenuti nel presente articolo che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

(12) Ai sensi dell'art. 31 D.L. 31.05.2010, n. 78 con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui al presente comma, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

(13) In virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 27.07.2010 (G.U. 03.08.2010, n. 179), gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme contenuti nel presente articolo che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

(14) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 2, L. 28.06.2012, n. 92, G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136, con decorrenza dal 18.07.2012.